



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ROBERTA LEONI	Presidente
LINA MUSUMARRA	Componente
RICCARDO AQUILANTI	Componente Relatore

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

TRIB. FED. 31/15; PROC. P.A. 15/15; C.A. 01/16

CONTRO

PAGLIARICCIA LILIANA (tessera F.I.S.E. 10235/S)

AVVERSO

La sentenza del Tribunale Federale del 20.10.2015 nel proc. n. 31/15 e pubblicata in data 22 ottobre 2015, che ha dichiarato la Sig.ra Pagliariccia Liliana responsabile della violazione degli art. 1 del Regolamento di Giustizia, oltre che l'aggravante di cui all'art. 8 Lett. a) Reg. Giust. per aver l'incolpata "*commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole*" oltre che l'aggravante di cui all'art. 8 Reg. Giu. lett. h), per avere l'incolpata "*commesso l'illecito per assicurare a sé o ad altri un vantaggio*", con applicazione pertanto della sospensione per mesi sei dall'attività agonistica e da ogni carica o incarico federale e l'ammenda di e. 2.000,00

PREMESSO IN FATTO

Con atto di incolpazione ex art. 63, co. 4, del Regolamento di Giustizia Sportiva depositato in data 23.06.2015, la Sig.ra Pagliariccia Liliana veniva rinviata a giudizio dalla Procura Federale per rispondere degli illeciti di cui agli artt. 1 e 8 Reg. Giu. FISE poiché all'esito delle indagini, dell'esame della documentazione acquisita, e delle dichiarazioni raccolte, emergeva una condotta dell'incolpata – nel periodo in cui era Presidente del Comitato Regionale Abruzzo – gravemente contraria ai principi di correttezza, lealtà



sportiva, e trasparenza, cui sono tenuti tutti i tesserati per aver in particolare: a) richiesto ed ottenuto dei rimborsi chilometrici non dovuti e/o non documentati; b) aver eseguito prelievi in contanti non giustificati; c) aver tenuto la contabilità del Comitato in maniera non corretta.

In particolare, l'azione disciplinare originante il giudizio, dava corso all'esposto presentato in data 9.2.2015 dal Dott. Giovanni Dell'Arciprete, consigliere regionale FISE Abruzzo, che riguardava alcune anomalie riscontrate in esito al lavoro di revisione contabile effettuato dal Presidente del Comitato FISE Abruzzo, Dott. Giulio Trevisan, al fine di stilare il bilancio dell'esercizio 2013, omesso dagli organi statutari allora competenti, ivi compresa la Pagliariccia (Presidentessa dimissionaria).

Visto l'art. 47, comma 1, Reg. Giust. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 14 settembre 2015, disponendone la comunicazione all'incolpata e alla Procura Federale; - con memoria del 7 settembre 2015, presentata nella persona degli Avv.ti Claudia Palmieri e Lorenzo Ronca, la Pagliariccia: *i*) negava l'esistenza di incongruenze dell'attività contabile svolta, dispiegando argomentazioni a dimostrazione della bontà del proprio operato; *ii*) allegava istanze formulate agli Uffici Federali FISE siti in Roma e al Comitato FISE Abruzzo, volte a ottenere copia di documentazione relativa alla vicenda; *iii*) formulava istanza istruttoria al fine di acquisire la predetta documentazione e a instaurare prova per testi.

All'esito dell'udienza del 14 settembre 2015, ritenuta la necessità di disporre misure istruttorie, il Tribunale incaricava il Comitato Regionale FISE Abruzzo di fornire la documentazione relativa all'attività dell'esercizio 2013, nella quale erano state riscontrate le anomalie contestate; all'udienza del 20 ottobre 2015, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Angelo Martucci, specificava le proprie domande chiedendo l'applicazione della sospensione dall'attività agonistica e da ogni carica o incarico federale per anni tre e l'ammenda di €10.000,00.

All'esito della riserva assunta il Tribunale rilevava come "...il Comitato Regionale e il suo Presidente sono Organi federali periferici previsti e disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 44 e 45 dello Statuto FISE; - a



norma del comma 9 del citato art. 44, i Comitati regionali dotati di autonomia amministrativo - contabile sono tenuti al rispetto del Regolamento di amministrazione e contabilità della Federazione, il cui Titolo VII disciplina specificatamente la gestione amministrativo - contabile delle strutture territoriali; tale normativa è incardinata al rispetto dei principi di trasparenza e integrità – immanenti all’intero sistema regolamentare del CONI – specificamente sanciti dal Codice Etico FISE; in particolare, l’art. 2.2 del Codice Etico prescrive: «la FISE si impegna ad informare la propria gestione alla trasparenza ed al buon governo al fine di proteggere e sviluppare il proprio patrimonio e garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali [...] Pratiche e comportamenti ordinati a compimento di frodi e al raggirio dei sistemi di controlli interno ed esterno sono tassativamente vietate dalla FISE»; - a norma del successivo art. 2.2.2 Codice Etico «il sistema contabile, elemento fondamentale del sistema di controllo interno, deve garantire che ogni operazione o transazione sia correttamente e tempestivamente registrata secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili. Ogni transazione deve essere autorizzata, accurata e corretta. Deve essere inoltre garantita la trasparenza e la verificabilità delle operazioni, archiviando la documentazione di supporto in modo ordinato e accurato»; - nel caso che occupa si ritiene che i suesposti principi siano stati violati; - la documentazione in atti, infatti, evidenzia come i rimborsi chilometrici richiesti e ottenuti dall’incolpata non siano stati pedissequamente documentati e, in taluni casi, corrispondono a importi assolutamente incongruenti; - prive di pregio, sul punto, si palesano le deduzioni dispiegate dall’incolpata, facendo, peraltro, riferimento a distanze che non corrispondono a quelle registrate (non appare, ad esempio, condivisibile che il percorso “Torrevecchia Teatina - Montorio - Villa Vomano”, paria circa 100 km, pur a fronte della ripetizione dello stesso per errori stradali e possibili difficoltà viarie, giustifichi la percorrenza di 850km oggetto di rimborso di una sola giornata); - appare, quindi, fondato il capo d’imputazione sub lett. a) dell’atto di deferimento; - per quanto, invece, attiene ai prelievi di denaro non giustificati, i documenti raccolti non permettono di valutare la portata del relativo



capo di deferimento; in effetti, la documentazione in atti non consente di accertare se siano stati effettuati prelievi di denaro non giustificati, a fronte di causali pur sommariamente annotate, nonché alla luce dei chiarimenti forniti dall'incolpata; - né, del resto, la documentazione prodotta dal Comitato regionale Abruzzo (che poco aggiunge a quanto raccolto dalla Procura in sede d'istruttoria), mostra caratteri indizianti le incongruenze dei prelievi, ovvero il c.d. "sistema di doppia fatturazione"; - conseguentemente non si dispone di elementi sufficienti a considerare l'incidenza dei prelievi e degli acquisti contestati – pur a fronte di tracce documentali senz'altro confuse (quali, ad esempio, le ricevute di pagamento annotate a matita) – del tutto avulsi da giustificazione; - pertanto, in assenza di fattori tali da qualificare inequivocabilmente la sussistenza delle gravi condotte contestate, non si ritiene provato il capo d'imputazione di cui alla lettera b) dell'atto di deferimento a giudizio; - di contro, alla luce dei rilievi che precedono, è incontestabile in fatto la grave e persistente violazione degli obblighi di trasparenza e integrità da parte della Presidenza del Comitato regionale nella tenuta non corretta della contabilità; - assumono, in particolare, rilievo i sopra richiamati canoni di condotta fissati dal Codice etico FISE, che impongono una tempestiva, accurata, completa e intellegibile registrazione di tutte le operazioni sul patrimonio della Federazione; - la verificabilità delle operazioni e delle transazioni, infatti, è criterio che assolve alle regole minime di buon andamento, correttezza e trasparenza di gestione del sistema federale; - non vi è dubbio che la tenuta contabile da parte dell'incolpata abbia mancato di rispettare tale criterio minimo, data l'imprecisione e l'incompletezza delle ricevute (talvolta ridotte a mere annotazioni, talaltra del tutto assenti) che, all'evidenza, non rendono direttamente e agevolmente intellegibili i movimenti del patrimonio del Comitato; - sul punto, non possono condividersi le considerazioni dell'incolpata, laddove deduce che, alla luce dei chiarimenti forniti sulle operazioni contestate, sarebbe del tutto irrilevante la registrazione non accurata delle medesime; - per le ragioni già dedotte, infatti, una tenuta non corretta della contabilità costituisce ex se violazione dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà che sorreggono l'attività



federale, a prescindere dalla giustificabilità o meno delle relative spese; - ne deriva la fondatezza del terzo capo d'imputazione relativo alla generale mancanza di trasparenza nella tenuta della contabilità; TENUTO CONTO CHE la fondatezza dei capi di incolpazione sub lett. a) e c) dell'atto di deferimento configura illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia, secondo il quale gli organi di Giustizia della federazione sono chiamati a decidere «i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati»; - nella specie ricorre l'aggravante di cui all'art. 8, lett. a), Reg. Giust. per aver l'incolpata “commesso il fatto con [...] violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole”; - con riferimento ai rimborsi chilometrici, ricorrono altresì l'aggravante di cui alle lett. h) dell'art. 8 Reg. Giust. per aver l'incolpata “commesso l'illecito per [...] assicurare a sé o ad altri un vantaggio”; - risulta, invece, non provato il capo d'incolpazione sub lett. b) dell'atto di deferimento; - la sanzione deve essere adeguata alla fattispecie oggetto d'esame, nonché proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse ai sensi dell'art. 4 Reg. Giust....”;

Con tali motivazioni, il Tribunale applicava alla Sig.ra Liliana Pagliariccia, la sospensione per mesi sei dall'attività agonistica e da ogni carica o incarico federale e l'ammenda di €2.000,00 (duemila/00).

Avverso la suddetta decisione la Sig.ra Pagliariccia, con atto depositato in data 07.01.2016, proponeva formale appello eccependo l'errata valutazione dell'elemento soggettivo e delle risultanze documentali, nonché la mancata ammissione dei mezzi istruttori.

Lamenta infatti l'appellante che a suo dire come la stessa sia stata infondatamente ritenuta colpevole in ordine al primo capo di imputazione “*per aver richiesto ed ottenuto rimborsi chilometrici non dovuti e/o non documentati*”.

A dire dell'appellante, “*...le risultanze documentali dimostrano chiaramente che la Sig.ra Pagliariccia...ha sempre puntualmente documentato le spese sostenute nell'espletamento delle sue funzioni, annotando i*



predetti dati nel file excel indicato nel punto n. 8)...nel predetto file....risultano puntualmente annotati mensilmente sia i chilometri effettuati...sia...gli scontrini relativi a vitto e alloggio, parcheggio e pedaggio...”

Afferma poi l'appellante come i rimborsi chilometrici ottenuti per la partecipazione ad alcune manifestazioni siano giustificate per essersi la stessa “...persa nelle varie strade extraurbane prive di segnaletica stradale..” e che la percorrenza “...di chilometri, indubbiamente consistenti..” sia dovuta “...ad un mero errore viario conseguente la mancata conoscenza della zona da parte della Pagliariccia...dal che non può che considerarsi legittima la percorrenza di circa 200 km a voler considerare la distanza andata e ritorno casa – luogo della manifestazione...”

In ogni caso evidenziava l'appellante come, considerata l'esiguità del rimborso ottenuto, il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'attenuante dell'art. 9 lett. e) Reg. Giust.

Sostiene poi la Sig.ra Pagliariccia che la sentenza impugnata sarebbe viziata anche dall'errata valutazione da parte del Tribunale, del regolamento di Amministrazione e contabilità e dell'art. 2219 c.c. e che vi sarebbe stata un'omessa acquisizione delle risultanze contabili.

L'appellante, sostenendo che il regolamento di amministrazione e contabilità della Fise statuisce che l'attività amministrativa e gestionale deve attuarsi conformemente ai principi del codice civile e delle leggi fiscali, evidenziava come la stessa avrebbe regolarmente inviato le situazioni contabili al proprio revisore Sig. Fabrizio Mosca, e che alcuna incongruenza sulla contabilità sia stata mai effettuata a proposito dalla Fise.

Gli “*appunti a matita*” contenuti sulla documentazione contabile, avrebbero – a dire della Sig.ra Pagliariccia – sempre trovato riscontro contabile, rappresentando gli stessi meri appunti personali. La contabilità tenuta dalla Sig.ra Pagliariccia veniva tenuta on line su software gestionale Fise, e che detto sistema non consente l'inserimento autonomo di operazioni contabili non previste.



Federazione Italiana Sport Equestri

Con l'atto di appello la Sig.ra Pagliariccia chiedeva quindi che venisse dichiarata ed accertata l'estraneità dell'istante ai fatti per i quali è causa con annullamento della sanzione comminata dal Tribunale Federale, chiedendo altresì l'acquisizione, da parte della Corte di Appello, delle registrazioni contabili effettuate on line ed inviate nel 2013 dalla Sig.ra Pagliariccia alla FISE, i verbali a firma del revisore Dott. Mosca, ed i verbali di approvazione del Consiglio direttivo Comitato Abruzzo; chiedeva di acquisire la documentazione prodotta nella memoria del 07.09.15, e l'escussione testimoniale dei sigg.ri Dott. Fabrizio Mosca, Dott. Giulio Trevisan, Rocco De Nicola.

La Corte Federale d'Appello, fissava l'udienza di discussione per il giorno 16 febbraio 2016 concedendo termine alla Procura Federale fino all'11 febbraio per il deposito di memoria.

All'udienza del 16 febbraio 2016, dato atto dell'assenza dell'appellante e della presenza soltanto della Procura Federale, la Corte Federale d'Appello tratteneva la causa in decisione.

SENTENZA

Il reclamo presentato dalla Sig.ra Pagliariccia, è infondato e come tale non può che essere rigettato per i motivi che si andranno ad esplicitare.

Preliminarmente, occorre evidenziare come le richieste di acquisizione documentale dell'appellante siano ai fini del presente giudizio, inammissibili ovvero inutili ai fini del decidere.

Infatti, è bene evidenziare come in questa sede, le richieste di documenti, sarebbero comunque destinate a provare o meno fatti sul quale il Tribunale Federale ha già espresso la propria motivata statuizione in favore della Sig.ra Pagliariccia.

Invero, con le proprie motivazioni – fatte proprie dallo scrivente Collegio – è già stato accertato che “...per quanto, invece, attiene ai prelievi di denaro non giustificati, i documenti raccolti non permettono di valutare la portata del relativo capo di deferimento; in effetti, la documentazione in atti non consente di accertare se siano stati effettuati prelievi di denaro non giustificati, a fronte di causali pur sommariamente annotate, nonché alla luce dei chiarimenti forniti dall'incolpata; - né, del resto, la documentazione prodotta



dal Comitato regionale Abruzzo (che poco aggiunge a quanto raccolto dalla Procura in sede d'istruttoria), mostra caratteri indizianti le incongruenze dei prelievi, ovvero il c.d. "sistema di doppia fatturazione"; - conseguentemente non si dispone di elementi sufficienti a considerare l'incidenza dei prelievi e degli acquisti contestati – pur a fronte di tracce documentali senz'altro confuse (quali, ad esempio, le ricevute di pagamento annotate a matita) – del tutto avulsi da giustificazione; - pertanto, in assenza di fattori tali da qualificare inequivocabilmente la sussistenza delle gravi condotte contestate, non si ritiene provato il capo d'imputazione di cui alla lettera b) dell'atto di deferimento a giudizio..."

Nel merito dei fatti, alla luce della documentazione depositata e della stessa posizione assunta dalla Sig.ra Pagliariccia sul punto, l'errata tenuta della documentazione contabile appare incontestabile posto che – diversamente – sarebbe stata prodotta idonea documentazione a suffragio della posizione dell'appellante.

Questa, invero, ha soltanto cercato di giustificare i propri errori contabili relativamente ai rimborsi chilometrici in ogni caso non puntualmente documentati.

Le deduzioni della Sig.ra Pagliariccia, a giustificazione della propria posizione, fanno riferimento a distanze che non corrispondono a quelle registrate; si condivide la posizione assunte dal Tribunale quando afferma *"...non appare, ad esempio, condivisibile che il percorso "Torrevecchia Teatina - Montorio - Villa Vomano", pari a circa 100 km, pur a fronte della ripetizione dello stesso per errori stradali e possibili difficoltà viarie, giustifichi la percorrenza di 850km oggetto di rimborso di una sola giornata..."*

La violazione degli obblighi di trasparenza e integrità da parte della – allora – Presidente del Comitato regionale, nella tenuta non corretta della contabilità, e ciò alla luce dei canoni di condotta fissati dal Codice etico FISE, come individuati giustamente nella parte motiva della sentenza di primo grado.

La tenuta contabile da parte dell'incolpata non ha rispettato detti criteri minimi, data l'imprecisione e l'incompletezza delle ricevute, unitamente ad una tenuta non corretta della contabilità, che costituisce *ex se* violazione dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà che sorreggono l'attività federale, a prescindere dalla



Federazione Italiana Sport Equestri

giustificabilità o meno delle relative spese.

Il reclamo deve quindi essere rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 31/15 resa dal Tribunale Federale in data 20 ottobre 2015 e pubblicata sul sito federale in data 22 ottobre 2015, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, rigetta l'appello promosso dalla Sig.ra Liliana Pagliariccia perché infondato per le ragioni di cui in motivazione e conferma la sentenza del Tribunale Federale.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Roma 16 febbraio 2016.

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to Presidente Avv. Roberta Leoni

f.to Componente Avv. Lina Musumarra

f.to Componente Relatore Avv. Riccardo Aquilanti